

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 23/11/2020 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia , regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e per l'accoglimento del terzo motivo, con riduzione della sanzione alla censura;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con segnalazione al COA di Vibo Valentia, il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia rappresentava che, in un'istanza di anticipazione udienza depositata in data 15.12.2015, l'avv. [RICORRENTE], dopo aver illustrato le ragioni di urgenza a sostegno della succitata

istanza, chiosava utilizzando la seguente espressione *“Si confida nella Giustizia (se ne esiste ancora un barlume!)”*.

In seguito alla segnalazione, il 24.01.2016 l'avv. [RICORRENTE] (prima della formale richiesta di controdeduzioni da parte del COA) pubblicava un lungo comunicato sulla propria pagina Facebook, intitolato *“Quando criticare la giustizia diventa lesa maestà”*, nel quale riferiva di essere stato apostrofato quale *“maleducato”* dal Presidente del Tribunale dinanzi agli altri magistrati del collegio, espressione che, seppur coperta dalla recente depenalizzazione, era del tutto ingiuriosa nei suoi confronti. Al fine di legittimare l'espressione usata nella precedente istanza di anticipazione, l'avv. [RICORRENTE] proseguiva il comunicato esprimendo critiche, giudizi e valutazioni giudiziarie sulla Giustizia locale, asserendo che i ritardi e le decisioni dei magistrati contribuivano a creare un senso di sfiducia nella giustizia, in particolare quella locale, poiché i provvedimenti della magistratura sembravano *“frutto di pregiudizi come tutto qui in Calabria fosse marcio”*.

Chiamato dal COA a rendere chiarimenti sulla vicenda, l'avv. [RICORRENTE] riscontrava la richiesta riferendo di aver già esaurito le sue considerazioni sull'edizione del 24.01.2016 del Quotidiano della Calabria ed, in particolare, evidenziava che le sue dichiarazioni avevano avuto particolare risonanza, a dimostrazione della fondatezza delle sue osservazioni sulla giustizia locale. In realtà, la nota dell'avv. [RICORRENTE] proseguiva in termini abbastanza forti: dapprima egli precisava che, nel caso specifico, la circostanza che lo aveva contrariato (*“che mi ha fatto girare i coglioni”*) era la motivazione utilizzata per rigettare la richiesta di inibitoria. In secondo luogo, il legale precisava di non nutrire alcuna fiducia nella giustizia degli organi professionali, denunciando l'altrui tendenza a compiacere il potere ed invitando il giudice disciplinare a sanzionarlo.

Veniva incardinato presso il CDD di Catanzaro il procedimento n. 41/2016 e nella sua relazione del 7-25.08.2020, il Consigliere Istruttore proponeva che venisse formalizzata querela e/o azione civile risarcitoria contro l'avv. [RICORRENTE], per il carattere manifestamente diffamatorio delle sue affermazioni. Nella medesima relazione, formulava anche il seguente capo di incolpazione, poi approvato dalla sezione disciplinare nella riunione in data 27.08.2020, con il quale venivano contestate all'avv. [RICORRENTE] le seguenti violazioni:

«art. 19, 52 comma 1 53, comma 1 del Codice disciplinare di cui al regolamento del CNF n. 2/2014, per non avere l'avv. [RICORRENTE] mantenuto nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia e del Consiglio Distrettuale di disciplina di Catanzaro un comportamento ispirato a correttezza e lealtà; per avere usato espressioni offensive e sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei

confronti di magistrati e per non avere improntato il rapporto con i magistrati a dignità e reciproco rispetto. In particolare:

- Per aver l'avv. [RICORRENTE] nella istanza di anticipazione di udienza collegiale presentata presso il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, nell'interesse del proprio assistito, sig. [OMISSIS] nell'ambito del procedimento di reclamo avverso il provvedimento di rigetto di istanza della sospensione dell'esecuzione immobiliare- premesse le ragioni della ravvisata urgenza a giustificazione della chiesta anticipazione dell'udienza ed avere, quindi, richiesto che..."il Presidente del Tribunale voglia anticipare l'udienza già fissata per il 27 aprile 2016, ben prima di quella fissata per la vendita, stabilita per il 26 febbraio 2016" utilizzato la seguente testuale espressione "Si confida nella Giustizia (se ne esiste ancora un barlume!);

- Per aver l'avv. [RICORRENTE] in un comunicato pubblicato il 24 gennaio 2016 sul social network Facebook dal titolo "Quando criticare la giustizia diventa lesa maestà" gratuitamente e genericamente affermato ed insinuato con toni diffamatori che il Tribunale Civile di Vibo Valentia..."sta adottando un'interpretazione restrittiva nelle cause contro le assicurazioni, richiedendo che la lettera risarcitoria abbia tutti i requisiti previsti dalla legge a pena di improcedibilità della domanda, requisiti spesso superati o da risarcimenti parziali, o non ritenuti tali dalle stesse assicurazioni che, costituendosi, non hanno eccepito alcunché...Applicazione rigorosa della legge o forse un modo per ridurre il pesante arretrato civile, con cavilli formali? Lascio ai lettori la singola interpretazione... .. ed ancora. La mia sfiducia nella giustizia, in generale e locale in particolare nasce da altri provvedimenti che dimostrano come l'esercizio della giurisdizione sia senza anima e spesso frutto di pregiudizi come tutto qui in Calabria fosse marcio...";

- Per aver l'avv. [RICORRENTE] con pec dell'11.02.2016, trasmettendo le chieste controdeduzioni, affermato che..." quello che avevo da dire sulla vicenda l'ho scritto sul giornale il Quotidiano della Calabria...domenica 24 gennaio scorso...e la risonanza che ha avuto la dice sulla considerazione che ha la giustizia nel Paese e nel territorio in particolare. Nel caso specifico, la circostanza che mi ha fatto girare i coglioni è stata la motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di inibitoria... .. Un'ultima nota. Se della magistratura in genere ho scarsa fiducia (per se riconosco che vi sono tanti magistrati con le palle) quella gestita dagli organi professionali allorché si tratta di decidere su richiesta dei giudici, assolutamente nessuna. Sono noti la reverenza, l'ossequio, il calamento di braghe davanti al potere. Sanzionatemi pure. Metterò il provvedimento in cornice a disdoro dell'intera categoria! Salvo altro (se riterrò.)"»

L'incolpato depositava ulteriore memoria in data 16.09.2020, chiedendo l'archiviazione del procedimento; il C.I. con atto del 23.9.2020 proponeva la citazione in giudizio dell'avv.

[RICORRENTE], richiesta approvata dalla sezione nella seduta del 25.09.2020 e ritualmente notificata all'incolpato.

All'esito del dibattimento, il CDD riteneva affermata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in relazione al capo di incolpazione contestato.

In particolare, il CDD precisava che procedimento scaturiva dalla trasmissione al COA della citata istanza di anticipazione di udienza depositata dall'incolpato, giacché il Presidente del Tribunale riteneva che l'espressione impiegata a chiusura tradisse profili di responsabilità disciplinare.

Prima ancora di essere chiamato dinanzi al COA, l'avv. [RICORRENTE] aveva pubblicato una nota su Facebook, dai toni duri nei confronti della magistratura, toni riproposti anche nelle controdeduzioni dell'11.02.2016 nei confronti degli ordini professionali. Ebbene, il giudice disciplinare osservava che le parole dell'incolpato si inserivano in un disegno finalizzato non al perseguimento di scopi di interesse sociale, bensì a gettare discredito sull'operato e sulla reputazione altrui. In buona sostanza, il CDD evidenziava la differenza tra la critica all'operato della magistratura, che rappresenta un legittimo esercizio della libertà di espressione, e la utilizzazione di un avvenimento come pretesto per esprimere valutazioni o affermazioni dal contenuto diffamatorio, in toni volgari e lesivi dell'altrui onorabilità.

Il CDD riteneva che le informazioni diffuse, anche a mezzo stampa, non corrispondevano alla realtà storica dei fatti e i toni utilizzati, volutamente offensivi e diffamatori, costituivano un attacco gratuito alla magistratura e agli ordini professionali.

In conclusione, tenuto conto della gravità dei fatti, della volontarietà e del comportamento complessivo tenuto dall'incolpato durante tutto il procedimento disciplinare, il CDD irrogava nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi.

L'Avv. [RICORRENTE], difendendosi in proprio, ha proposto ricorso al CNF avverso la citata decisione del CDD di Catanzaro, chiedendo di essere assolto poiché il fatto contestato non costituisce illecito disciplinare, ovvero, in subordine, che venga ridotta la sanzione disciplinare irrogata.

Nell'atto di impugnazione dell'avv. [RICORRENTE] sono stati articolati i tre seguenti motivi di gravame:

1 "Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma terzo del regolamento 21 febbraio 2014 la decisione viene impugnata per violazione dell'art. 111 della Costituzione e art. 6 EDU in quanto emessa da un giudice privo di imparzialità";

Sul punto, il ricorrente evidenzia che il CDD sarebbe parte offesa delle dichiarazioni per le quali è stato incardinato il procedimento disciplinare nei suoi confronti e che ciò avrebbe

fatto venir meno il requisito della terzietà del giudice: per tale motivo, i suoi componenti avrebbero dovuto astenersi e trasmettere gli atti ad un diverso CDD. Invero, l'art. 6 reg. CNF 21.02.2014 impone l'astensione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina, ove ricorrano cause di ricusazione.

In assenza di astensione, dunque, a detta del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe nulla.

2. *“Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del regolamento 21 febbraio 2014 la decisione viene impugnata sul capo della stessa che ha riconosciuto la responsabilità per l'incolpazione”;*

L'avv. [RICORRENTE] lamenta che, nell'affermare la sua responsabilità deontologica per l'utilizzo dell'espressione *“Si confida nella Giustizia (se ne esiste ancora un barlume!)”*, il CDD avrebbe omesso di specificare per quale ragione l'inciso dovesse ritenersi offensivo, limitandosi ad affermare che non potesse essere giustificata.

Il ricorrente deduce che le scelte linguistiche usate dall'avvocato per esercitare il diritto di difesa costituirebbero *“patrimonio indisponibile e non sottoponibile a censura”*, salvo che non vi sia lesione dell'onore e del decoro del destinatario o della classe forense. Al contrario, nel caso concreto il CDD avrebbe giudicato ingiustificabile l'espressione usata dall'avv. [RICORRENTE], operando una valutazione che gli sarebbe, in realtà, inibita. Peraltro, la frase incriminata avrebbe dovuto essere contestualizzata nell'ambito di una vicenda processuale in cui l'istanza di rinvio non sarebbe stato un atto routinario, quanto piuttosto un atto afferente ad *“un tentativo di trovare ascolto ed ottenere un provvedimento di sospensione della vendita”*. In quest'ottica, dunque, secondo il ricorrente era necessario rafforzare, l'istanza con un'invocazione alla Giustizia. Tale invocazione non andrebbe considerata offensiva, sebbene accompagnata dal dubbio che la giustizia esista; invero, il ricorrente sostiene di aver usato l'interrogativo quale artificio retorico atto a suscitare una presa di posizione nel giudicante.

Quanto al comunicato pubblicato su Facebook e sul Quotidiano della Calabria, anche in questo caso l'avv. [RICORRENTE] contesta al CDD di non essere entrato nel merito delle affermazioni da lui condivise sui social, ma di averne comunque affermato la portata offensiva, siccome dirette a rivalersi sulla magistratura per il rigetto dell'istanza. In ogni caso, a detta del ricorrente il contenuto di tali contributi, benché incentrato sulla critica all'operato dei magistrati, rappresenterebbe legittimo esercizio della libertà di espressione. Con riferimento alle frasi scritte all'indirizzo degli organi forensi, il ricorrente riferisce di aver già ammesso, nelle precedenti memorie, l'eccessiva foga, scaturita dalla mancata difesa dei diritti, a suo dire, ingiustamente lesi.

3. *Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del regolamento 21 febbraio 2014 la decisione viene impugnata sul capo della stessa che ha applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense mesi due*".

Da ultimo, il ricorrente lamenta l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione; e ciò, sebbene per le violazioni a lui contestate sia prevista la sanzione edittale della censura. Il ricorrente afferma che la determinazione della sanzione sarebbe dipesa dalla sua scelta di non presentarsi al dibattimento, benché egli avesse comunque svolto le proprie difese nelle memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il ricorrente denuncia la mancanza di imparzialità del giudice disciplinare, il quale sarebbe stato destinatario di alcune delle affermazioni oggetto del procedimento disciplinare: il motivo è infondato ed alla fattispecie non è applicabile, in astratto, l'art. 6, comma 3, del regolamento n. 2/2014 non sussistendo alcuna ragione di astensione e, comunque, di nullità.

Difatti *"Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 19 del 22 marzo 2022.*

In ogni caso, le affermazioni rese dal ricorrente sono invettive generiche avverso gli ordini professionali, ma non costituiscono attacco diretto ad uno specifico consiglio distrettuale di disciplina.

Con la seconda censura, l'avv. [RICORRENTE] scende nel merito delle accuse, respingendo le ipotesi di violazioni disciplinari accertate dal CDD ed elencando tutta una serie di circostanze che dimostrerebbero gli errori del giudice disciplinare, reo di non aver compreso che nei suoi scritti l'incolpato, semplicemente, esercitava la propria libertà di espressione.

Come è noto, nel procedimento innanzi al CDD vige il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, il quale gode di ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

Ciò posto, appare dagli atti, ed in particolare nelle espressioni usate, evidente la violazione dell'art. 19 del NCDF secondo cui “ *L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà*”.

Difatti, il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisce facoltà inalienabile del difensore, ma tale diritto deve essere sempre esercitato nei limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

Anzi, proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell'avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

E, d'altronde, “La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell'Ordine Forense e dell'Avvocatura in generale. Integra, pertanto, violazione deontologica la diffusione sui social networks di un pensiero critico che trasmodi e si manifesti con espressioni deprecabili o con accostamenti che rechino disonore all'Avvocatura e alle Istituzioni forensi in generale.

Sussiste anche la violazione del divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti di cui all'art 52 n. 1 del NCDF poiché l'espressione oggettivamente offensiva riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell'esposto.

Infine, appare violata anche la regola deontologica di cui all'art 53 c,1, dato che le espressioni usate dall'avv [RICORRENTE] sono oggettivamente irrispettose ed anche la, asserita, pacchiana erroneità di un provvedimento giurisdizionale non è sufficiente a derogare al divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive in sede di sua critica o gravame,

Da ultimo, il ricorrente denuncia l'eccessività della sanzione irrogata, asserendo che il CDD avrebbe optato per la sanzione aggravata della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi, anziché per la sanzione edittale della censura, soltanto in ragione della sua mancata partecipazione al dibattimento.

In realtà, nella decisione il CDD, ai fini della determinazione della sanzione, afferma di aver valutato una serie di elementi, fra i quali anche, e non solo, l'assenza dell'avv. [RICORRENTE] al dibattimento.

Deve, comunque, essere fatta una valutazione complessiva dei fatti avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al

fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

All'esito di tale valutazione, anche in relazione alla effettiva ed accertata erroneità del provvedimento pesantemente "criticato", appare congrua l'applicazione della sanzione della censura

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso ed applica all' avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2022

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria